

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G13304 del 19/09/2014

Proposta n. 14189 del 13/08/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Università Agraria di Bassano Romano (VT) - Reintegra di terreno di demanio collettivo, in favore dell'Ente, illegittimamente occupato dai signori Morgigno Mario ed Isona Elida.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Università Agraria di Bassano Romano (VT) - Reintegra di terreno di demanio collettivo, in favore dell’Ente, illegittimamente occupato dai signori Morgigno Mario ed Isona Elida.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

PREMESSO che:

- con procedimento amministrativo avviato d’Ufficio da parte dell’Università Agraria di Bassano Romano (di seguito U.A.), volto alla ricognizione dei terreni di demanio civico gestiti dalla stessa, in data 03 febbraio 2010, il perito demaniale all’uopo nominato, Dr. Agr. Valeriani Coriolano, ha effettuato un sopralluogo sui terreni censiti in Catasto di Bassano Romano ed appartenenti al demanio civico di detta Università Agraria, fra i quali quello individuato al Foglio n. 7, particella 187, attuale particella n. 1411 di mq. 149 e particella n. 1412 di mq. 944, oggetto quest’ultima del presente provvedimento, occupate entrambe dai signori Morgigno Mario ed Isona Elida e non migliorate;
- nell’ambito di detto sopralluogo, inoltre, è emerso che il terreno di che trattasi, per effetto del PRG adottato dal Comune di Bassano Romano, è interessato dalla zonizzazione ad uso “ verde pubblico attrezzato e zona parcheggio” ed “ Area A2- centro storico”;
- con successiva nota pervenuta in data 24 agosto 2010 ed assunta al protocollo con il n. 147066 l’U.A. di Bassano Romano ha trasmesso copia della Delibera n. 98 del 02 agosto 2010 con la quale, dopo aver approvato la relazione tecnica seguita al menzionato sopralluogo del 03/02/10, chiede alla Regione competente l’adozione del conseguente provvedimento dirigenziale di reintegra demaniale;
- con nota protocollo n. 14641 del 26 ottobre 2010 detto elaborato, previa istruttoria, è stato inviato alla competente U.A. per gli adempimenti di pubblicazione dello stesso ex art. 15 R.D. 332/28;

VISTA la nota dell'U.A. di Bassano Romano protocollo n. 165 del 21 febbraio 2011, pervenuta in data 25 febbraio 2011 ed assunta al protocollo con il n. 85390 con la quale sono stati restituiti gli atti attestanti l'avvenuta pubblicazione della relazione tecnica in questione presso l'Albo Pretorio dell'Ente, per trenta giorni consecutivi dall'avviso di deposito del 15 dicembre 2010;

PRESO ATTO della dichiarazione del Segretario pro tempore dell'Ente che avverso l'elaborato peritale, nei termini di legge, è pervenuta una opposizione da parte degli occupatori, legalmente rappresentati;

VISTA l'opposizione avanzata dai signori Morgigno Mario ed Isona Elida, nella quale si dichiarano proprietari del fondo in questione per averlo acquistato da soggetti privati con atto di compravendita rogato in data 05 agosto 1991;

VISTA la nota protocollo n. 115999 del 16 marzo 2011 con cui, nel riscontrare l'opposizione di parte, in considerazione della natura civico-demaniale di detto comprensorio, già evidenziata nell'Analisi del Territorio del 20 novembre 2003 e confermata dalla Verifica Demaniale del 19 aprile 2009, entrambe a cura del Dr. Agr. Valeriani, è stato evidenziato come il contratto di compravendita opposto sia del tutto nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto;

CONSIDERANDO, che il perito demaniale nella relazione in questione, ha proposto ulteriori procedimenti amministrativi oltre alla reintegra demaniale, da avviare in ultima istanza, con la nota 115999/11, la competente struttura regionale, ha invitato le parti ed in modo particolare l'U.A. di Bassano Romano a valutare la possibilità di un procedimento amministrativo di alienazione ex art. 8 L.R. 1/86 e s.m.i., dandone conto alla scrivente;

VISTA la nota protocollo n. 1223 del 18 dicembre 2013, pervenuta in data 30 dicembre 2013 ed assunta al protocollo con il n. 194153 con la quale l'U.A. di Bassano Romano attraverso la Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 29 novembre 2013, n. 31, dopo aver precisato che dal ricevimento della nota regionale prot. n. 11599/11, i signori Morgigno ed Isona non hanno avanzato alcuna istanza di alienazione del predetto fondo, chiede di procedere alla reintegra demaniale di entrambe le particelle catastali n. 1411 e 1412 del foglio n. 7;

VISTA la nota protocollo n. 38008 del 22 gennaio 2014 con cui, dopo aver preso atto della manifesta volontà dell'ente Agrario di reintegrare nel proprio possesso il fondo in questione, si chiarisce che detto provvedimento può essere assunto solo nei limiti della particella catastale n. 1412 di mq. 944, come disposto nella relazione tecnico peritale già approvata con Delibera agraria n. 98/10 e resa esecutiva per effetto dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

PRECISATO, inoltre, nella medesima missiva n. 38008/14, che il perito demaniale incaricato, congiuntamente al rilascio di detto fondo ha stabilito il relativo importo dei frutti indebitamente percetti a carico degli occupatori nella misura di € 2.276,40;

VISTA la nota raccomandata del 21 luglio 2014, n. 419284, ritualmente ricevuta dalle parti in data 29 luglio 2014, con cui si comunica l'esito dell'istruttoria e la conseguente adozione del provvedimento di reintegra demaniale nei confronti dei signori Morgigno Mario ed Isona Elida avente ad oggetto il terreno sito in agro di Bassano Romano censito al foglio n. 7, particella n. 1412 (ex 187/b) di mq. 944, con addebito dei frutti indebitamente percetti nella misura di € 2.276,40;

CONSIDERATO che, nei termini di legge, non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o opposizioni né sono stati resi noti fatti ed elementi nuovi;

RITENUTO di dover procedere a tutela del patrimonio civico dell'U.A. di Bassano Romano alla reintegra in favore della popolazione del terreno censiti in Catasto di Bassano Romano al foglio n. 7, particella n. 1412 (ex 187/b) di mq. 944, occupato dai signori Morgigno Mario ed Isona Elida;

DE T E R M I N A

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- l'Università Agraria di Bassano Romano ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 L. 1766/27 e 29 e ss. del R.D. 332/28, è reintegrata nel possesso del terreno accertato appartenere al demanio civico del medesimo Ente e distinto al N.C.T. di Bassano Romano al foglio n. 7, particella n. 1412 (ex 187/b) di mq. 944;

- la ditta Morgigno Mario n. Torino il 07/04/1961, c.f.: MRGMRA61D07L219S ed Isona Elida, n. Faicchio il 06/08/1965, c.f.: SNILDE65M46D469G dovrà restituire all'U.A. di Bassano Romano il terreno come in precedenza identificato, illegittimamente posseduto, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente atto, libero da persone e cose;
- di richiedere al Comando di Polizia Municipale del Comune di Bassano Romano, ai sensi dell'art. 33 L. 1766/27 di prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento alla ditta sopra identificata e al Presidente pro tempore dell'omonimo Ente Agrario. Detto Comando, eventualmente ricorrendo anche alle Forze dell'Ordine, in caso d'inottemperanza della ditta al bonario rilascio terreno, nel termine di cui sopra, dovrà eseguire la riconsegna del fondo sopra identificato procedendo all'allontanamento dell'occupatore abusivo. Dovrà redigere un apposito verbale di presa in possesso, da trasmettere al Sindaco e alla Direzione Regionale Agricoltura, e apponendo specifici cartelli indicatori dell'appartenenza del bene al demanio civico dell'U.A. di Bassano Romano.
- La presente determinazione dirigenziale dovrà essere trascritta presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare del competente ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio e il terreno in questione dovrà essere volturato in Catasto in capo alla ditta "Università Agraria di Bassano Romano" a cura del Presidente pro tempore della stessa;
- Le spese d'istruttoria e quelle del presente provvedimento e le successive, a esso inerenti, sono poste a carico dei signori Morgigno Mario ed Isona Elida sopra identificati.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani